

31 MAR 2022



STATUTO dell'ORGANIZZAZIONE di VOLONTARIATO
DENOMINATA
"Oratorio San Patrizio - ODV"

COSTITUZIONE DENOMINAZIONE E SEDE

ART.1

E' costituita una organizzazione di volontariato denominata "Oratorio San Patrizio - ODV", in conformità alla legge quadro sul volontariato n. 266/1991 ed alle altre disposizioni statali e regionali in materia.

L'Associazione "Oratorio San Patrizio – Organizzazione di Volontariato, in breve ODV" più avanti denominata per brevità Associazione, si ispira a finalità di pubblica utilità, nonché di promozione sociale, umana e culturale e non ha fini di lucro.

Essa è retta dal presente e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazione di volontariato. L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel Registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Torre San Patrizio (FM), c/o i locali della Parrocchia di SS Salvatore e potrà istituire o chiudere sede secondarie o sezioni anche in altre città mediante delibera del Consiglio direttivo.

Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, possono svolgersi sia presso la sede sociale, sia altrove, purché espressamente e consensualmente deciso dai soci.

DURATA

ART.2

L'Associazione ha durata illimitata e struttura democratica, e si estinguerà nei casi previsti dalla legge. In qualsiasi momento l'assemblea dei soci potrà deliberare in sede straordinaria lo scioglimento dell'associazione.

FINALITA', OGGETTO E ATTIVITA'

ART.3

L'associazione è apolitica e apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art. 32 del Codice del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera non occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà e di utilità sociale, civile, e culturale promuovendo l'aggregazione di famiglie, giovani generazioni, anziani, per i quali

L'Oratorio diventa luogo di accoglienza e ambiente costruttivo di socializzazione, di acquisizione di valori fondamentali per la crescita e la formazione della persona.

L'Oratorio San Patrizio, visto come strumento e metodo per la formazione umana e cristiana di ogni componente la comunità, svolge in via principale e prevalente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 lettera "i" (lettera i: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale) del Codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) favorisce, tramite attività gestite nel tempo libero, la formazione dei singoli e dei gruppi di bambini, ragazzi, adulti mediante progetti educativi e momenti di incontro e di comunicazione, che mirano alla crescita umana, culturale, sociale e spirituale della persona, fondati sui valori evangelici e sulla visione cristiana dell'uomo e della società;
- b) sostiene iniziative a favore di famiglie e gruppi di famiglie per favorirne la formazione umana e spirituale, dando altresì impulso al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con le realtà ecclesiali, con le istituzioni civili e con gli organismi sociali;
- c) realizza esperienze di animazione culturale e di servizio sociale tendenti a valorizzare la vita e la storia con riferimento costante al Vangelo;
- d) pone attenzione alle istanze delle fasce più deboli, curando opportune iniziative di sostegno;
- e) sensibilizza il rispetto e la promozione dei diritti umani, partendo dal diritto alla vita fin dal concepimento alla morte naturale, ed alla tutela dei diritti civili per una cittadinanza responsabile.

Per il raggiungimento dei suoi fini l'associazione, sempre nell'ambito e coerentemente all'azione formativa, educativa e pastorale della Parrocchia intende promuovere le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- centri estivi parrocchiali, campi scuola, campi estivi, vacanze con giovani e le famiglie;
- centri di ascolto e attività ricreative;
- attività di formazione per animatori ed educatori
- laboratori, corsi e attività ludico-sportive;
- coro, concerti, spettacoli
- incontri, riunioni, conferenze, dibattiti e cineforum quali strumenti informativi e formativi,
- iniziative volte a migliorare la fruibilità degli ambienti e dei locali parrocchiali per adeguarli al meglio alle attività previste, anche attraverso il sostegno di progetti di ristrutturazione e adeguamento.

Per il raggiungimento di tali scopi l'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale, mercatini di beneficenza in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Le attività dell'associazione vengono ospitate nei locali della Parrocchia che rimangono nella disponibilità della stessa, per le attività pastorali e le iniziative da essa promosse. Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà anche possedere e/o gestire e/o prendere o concedere in locazione beni siano essi mobili che immobili.

Per meglio perseguire le sue finalità, l'associazione potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione e conformemente alle disposizioni normative. Potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi e oggetto analoghi.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del Codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.

I SOCI

ART.4

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche e, a far data dall'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, enti giuridici (ODV, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro) nei limiti dell'art. 32 del Codice del terzo Settore di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

I soci si distinguono in:

- Soci Onorari: sono coloro che hanno particolari benemeritenze e in particolare coloro che in passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio direttivo;
 - Soci Benemeriti: sono coloro che con la loro munificenza hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Vengono nominati dal Consiglio direttivo con validità annuale;
- Soci Ordinari: sono coloro che pagano la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti e onorari hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea.

AMMISSIONE A SOCIO

ART.5

L'ammissione dei soci è libera e avviene su domanda scritta degli interessati nella quale devono essere indicati i dati anagrafici, la residenza e le motivazioni che spingono lo stesso ad aderire all'associazione e l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio direttivo.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, l'esercizio del diritto di recesso o di esclusione del socio.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART.6

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Gli associati sono obbligati al versamento di una quota associativa annuale, nell'importo e nelle modalità di versamento, stabilita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli associati sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri associati che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

Gli associati che prestano attività di volontariato saranno assicurati come previsto all'art. 4 della L. 266/91 e successive modifiche.

PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

ART.7

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni o recesso da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo con preavviso di almeno un mese;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione del Consiglio direttivo nel caso in cui non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'associazione;
- d) per delibera di espulsione del Consiglio direttivo qualora il socio svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione o arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- e) per morosità, senza giustificato motivo, nel pagamento della quota associativa entro 3 mesi dall'inizio dell'anno sociale; i soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale;
- f) per morte; il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Il recesso, la morte o l'esclusione del socio non comportano alcuna liquidazione di quote del patrimonio associativo all'associato o ai suoi eredi, né comporta la restituzione di quanto versato all'associazione.

Il Consiglio direttivo, entro la fine del mese di marzo, provvede alla revisione del libro dei Soci.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

ART.8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Consigliere Spirituale;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione e in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA

ART.9

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci: hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali, qualora previste. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca in

via ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico e/o bilancio consuntivo

L'Assemblea può inoltre essere convocata per decisione del Consiglio direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso apposto in bacheca presso la sede dell'associazione oppure mediante avviso inviato per posta elettronica o via fax, o per invio di lettera, anche non raccomandata, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 8 giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Qualora il Consiglio direttivo non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'assemblea richiesta dai soci l'assemblea potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori dei Conti.

In caso di dimissioni del Consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente, dal presidente del collegio dei probiviri e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso potrà essere affisso nei locali della sede sociale.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto: non è ammesso l'intervento per delega. L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale. In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

COMPITI DELL'ASSEMBLEA

ART.10

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;

- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e i contributi associativi e il termine ultimo per il loro versamento; determina inoltre la penale per i ritardati pagamenti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti a carattere ordinario e di interesse generale posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- sulle proposte di modifica dello statuto;
- sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione
- su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

I soci hanno la facoltà, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio direttivo entro il mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.11

Il Consiglio direttivo è composto da 3 a 5 membri nominati dall'Assemblea tra i soci e dura in carica tre anni, al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentrano i soci che hanno riportato il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti e comunque almeno una volta a semestre.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso anche telefonico o via fax o posta telematica almeno 5 giorni prima, salvo caso di urgenza. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefonica o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del Consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice con votazione palese, tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono riportate in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 12

Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:

- Convocare l'assemblea dei soci;
- eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente e li revoca;
- nominare il Tesoriere e il Segretario;
- attuare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predisporre all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presentare annualmente all'assemblea per approvazione: la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferire procure generali e speciali;
- assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ricevere, accettare e respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- ratificare e respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci come da art. 7;
- procedere alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- verificare, in caso di necessità, la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- irrogare eventuali sanzioni disciplinari.

IL PRESIDENTE

ART. 13

Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio l'Associazione stessa ed ha l'uso della firma sociale. E' eletto in seno al Consiglio Direttivo e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.



Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci in via transitoria o permanente. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente. Il solo intervento del Vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL TESORIERE

ART. 14

Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Prevvia delibera del Consiglio direttivo al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

IL SEGRETARIO

ART. 15

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci e a tutti i documenti dell'associazione. Il segretario ha il compito di assistere il Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio, tiene la corrispondenza e dirama gli inviti per le convocazioni delle Assemblee, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti in genere.

IL CONSIGLIERE SPIRITUALE

ART. 16

Il Consigliere Spirituale è, di regola, il parroco o altro presbitero da lui designato.

Il Consigliere Spirituale partecipa all'elaborazione dei progetti formativi dell'associazione ed alla realizzazione delle relative iniziative.

Il Consigliere Spirituale contribuisce all'azione dell'Associazione, mantenendo costante il riferimento al vangelo e vivo il rapporto con la comunità ecclesiale, attraverso l'esercizio del suo servizio ministeriale.

La sua carica non è incompatibile con le altre cariche previste dagli organi statutari.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ART. 17

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

Esso resta in carica 3 anni per la stessa durata del consiglio direttivo.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 d.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 d.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee

guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

I LIBRI SOCIALI

ART. 18

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'Associazione tiene:

- il libro degli associati;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo o di eventuali altri organi sociali

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

L'ESERCIZIO ASSOCIATIVO ED IL BILANCIO

ART. 19

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa assemblea.

I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nella settimana che precede l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a ogni socio che ne faccia richiesta.

IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20

Il patrimonio sociale è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 21

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da eventuali contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;

- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti che potranno essere accettati anche con beneficio d'inventario dal Consiglio direttivo;
- da contributi di imprese e privati;
- da rimborsi derivanti da convenzioni
- proventi derivanti dalle attività previste dall' art. 84 del Codice del Terzo Settore;
- ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

Le risorse economiche dovranno essere completamente destinate al raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie; è pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria; l'assemblea potrà designare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità e comunque nel rispetto e nel raccordo tra le disposizioni previste dal codice civile, dal D.Lgs n. 460 del 4 dicembre 1997.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'assemblea.

REGOLAMENTO INTERNO

ART. 23

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 24

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione.

RINVIO

ART. 25

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Letto, approvato e sottoscritto in Torre San Patrizio 15-03-2022

AGENZIA ENTRATE
 Direzione Provinciale di Fermo
 Atto registrato a Fermo al n. 340
 Serie 3, il 31 MAR 2022
 Visto il versamento per
 complessivi € Evare
 L'addetto alla registrazione

